

COMUNE DI ORUNE
PROVINCIA DI NUORO

COPIA

COMUNE DI ORUNE



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

N° 13 del 31/05/2021

Prot. n. 2778 Data Pubblicazione 10/06/2021

OGGETTO: Valorizzazione dell'accantonamento obbligatorio al Fondo di Garanzia Debiti Commerciali - Esercizio 2021 (Art. 1 comma 862 L. 145/2018)

L'anno Duemilaventuno il giorno 31 del mese di Maggio alle ore 15:15 nella sala delle adunanze del Comune, convocata con apposito avviso, si è riunita la Giunta Municipale per trattare gli argomenti del giorno.

Presiede l'adunanza il Sindaco **Sig. Pietro Deiana**

Deiana Pietro	<i>Presente</i>
Porcu Giovanna	<i>Presente</i>
Chessa Maria Rosaria Sabina	<i>Presente</i>
Monni Carmela Filomena	<i>Presente</i> *
Zidda Pietro Ignazio	<i>Presente</i>

Assiste la Segretaria Comunale (art. 97 c. 4 lett. a) D. Lgs. 267/2000) **Dott.ssa Antonina Mattu**

Il presidente, riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

* Collegamento effettuato in videoconferenza come regolato dal Decreto del Sindaco n. 1 del 01/04/2021

LA GIUNTA MUNICIPALE

Premesso che sulla proposta della seguente deliberazione, ai sensi dell'art. 49 c. 1 del D. Lgs. 267/2000,

Il responsabile del Servizio interessato **Rag. Antonello Picconi** per quanto concerne la regolarità tecnica ha espresso parere: **Favorevole**

Il responsabile del Servizio Finanziario **Rag. Antonello Picconi** per quanto concerne la regolarità contabile ha espresso parere: **Favorevole**

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- l'art. 1, commi 859 e seguenti della Legge n. 145 del 2018 ha introdotto nel panorama normativo italiano un nuovo accantonamento di bilancio obbligatorio ancorato alla capacità di pagamento dei debiti commerciali propri degli enti locali denominato “*accantonamento al fondo garanzia debiti commerciali*”;
- l'art. 1, comma 861 della Legge n. 145 del 2018, come modificato dalla legge di conversione del D.L. 183/2020 (c.d. “milleproroghe”), in merito all’elaborazione degli indicatori necessari per l’eventuale elaborazione del nuovo accantonamento testualmente recita “*Gli indicatori di cui ai commi 859 e 860 sono elaborati mediante la piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64. I tempi di ritardo sono calcolati tenendo conto anche delle fatture scadute che le amministrazioni non hanno ancora provveduto a pagare. Limitatamente all'esercizio 2021, le amministrazioni pubbliche di cui ai citati commi 859 e 860, qualora riscontrino, dalle proprie registrazioni contabili, pagamenti di fatture commerciali non comunicati alla piattaforma elettronica di cui al primo periodo del presente comma, possono elaborare gli indicatori di cui ai predetti commi 859 e 860 sulla base dei propri dati contabili, con le modalità fissate dal presente comma, includendo anche i pagamenti non comunicati, previa relativa verifica da parte del competente organo di controllo di regolarità amministrativa e contabile.*”
- con l'art. 1, comma 862 testualmente viene sancito che “*entro il 28 febbraio dell'esercizio in cui sono state rilevate le condizioni di cui al comma 859 riferite all'esercizio precedente, le amministrazioni diverse dalle amministrazioni dello Stato che adottano la contabilità finanziaria, con delibera di giunta o del consiglio di amministrazione, stanziavano nella parte corrente del proprio bilancio un accantonamento denominato Fondo di garanzia debiti commerciali, sul quale non è possibile disporre impegni e pagamenti, che a fine esercizio confluisce nella quota accantonata del risultato di amministrazione, per un importo pari:*
 - a) *al 5 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, in caso di mancata riduzione del 10 per cento del debito commerciale residuo oppure per ritardi superiori a sessanta giorni, registrati nell'esercizio precedente;*

- b) *al 3 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra trentuno e sessanta giorni, registrati nell'esercizio precedente;*
- c) *al 2 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra undici e trenta giorni, registrati nell'esercizio precedente;*
- d) *all'1 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra uno e dieci giorni, registrati nell'esercizio precedente.;”*

- l'art. 1, comma 862 dispone che le misure di cui al di cui alla lettera a) dei commi 862 o 864 *“non si applicano se il debito commerciale residuo scaduto, di cui al citato articolo 33 del decreto legislativo n. 33 del 2013, rilevato alla fine dell'esercizio precedente, non è superiore al 5 per cento del totale delle fatture ricevute nel medesimo esercizio”*. Sancisce inoltre che *“le misure di cui ai commi 862 o 864 se rispettano la condizione di cui alla lettera a), ma presentano un indicatore di ritardo annuale dei pagamenti, calcolato sulle fatture ricevute e scadute nell'anno precedente, non rispettoso dei termini di pagamento delle transazioni commerciali, come fissati dall'articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231.”*
- Lo stesso art. 1, comma 862 sancisce inoltre che sono oggetto di accantonamento *“gli stanziamenti della spesa per acquisto di beni e servizi e non riguarda gli stanziamenti di spesa che utilizzano risorse con specifico vincolo di destinazione”* e che “;”
- L'art. 1, comma 868, dispone che, a decorrere dal 2021, *“le misure di cui al comma 862, lettera a), al comma 864, lettera a), e al comma 865, lettera a), si applicano anche alle amministrazioni pubbliche di cui ai commi 859 e 860 che non hanno pubblicato l'ammontare complessivo dei debiti, di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, e che non hanno trasmesso alla piattaforma elettronica le comunicazioni di cui al comma 867 e le informazioni relative all'avvenuto pagamento delle fatture.”*

Riscontrato che nella piattaforma crediti commerciali non risultano comunicati i pagamenti di alcune fatture e di conseguenza, alla luce della nuova versione del comma 861 della legge 145/2018 sopra riportata, ritenuto di procedere ai conteggi sulla base dei propri dati contabili:

– Stock del debito al 31/12/2019	€.	39.787,69
– Stock del debito al 31/12/2020	€.	11.211,42
– Fatture pervenute nel corso dell'esercizio 2020	€.	1.731.242,92

Rilevato che:

- l'Ente ha rispettato l'obbligo di contenimento dello stock del debito dall'esercizio 2019 all'esercizio 2020 poiché detta grandezza finanziaria si è ridotta del 71,82 %;
- l'Ente ha un indicatore di ritardo sui pagamenti pari a 1;

Rilevato pertanto che l'Ente **non è soggetto** all'obbligo di accantonamento del *fondo garanzia debiti commerciali*;

Visti:

- l'art. 107, c. 2, D.L. 17 marzo 2020, n. 18, come modificato da ultimo dall'art. 106, c. 3-bis, D.L. 19 maggio 2020, n. 34, che dispone: "Per l'esercizio 2021 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del citato decreto legislativo n. 267 del 2000 è differito al 31 gennaio 2021";
- l'articolo unico del D.M. Ministero dell'Interno 13 gennaio 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.13 del 18 gennaio 2021, che dispone: Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023 da parte degli enti locali è differito al 31 marzo 2021;
- l'art. 30, c. 4, D.L. 22 marzo 2021, n. 41 che dispone: Per l'esercizio 2021, il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 è ulteriormente differito al 30 aprile 2021."
- l'art. 3, c. 2, D.L. 30 aprile 2021, n. 56 che dispone: Per l'esercizio 2021, il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali, di cui all'articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è differito al 31 maggio 2021;

Visti il D.Lgs. n. 267/2000 e il D.Lgs n. 118/2011;

Visto il vigente Regolamento di contabilità dell'Ente;

Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art.49 del D.Lgs. 267/2000;

Con voti,

DELIBERA

Di prendere atto che, per i motivi esposti in premessa, l'Ente non è soggetto all'obbligo di accantonamento del fondo garanzia debiti commerciali

DELIBERA

Di dichiarare, con separata votazione ad esito unanime, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma dell'art. 134 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
f.to Deiana Pietro

IL SEGRETARIO
f.to Dott.ssa Antonina Mattu

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La sottoscritta Segretaria del Comune di Orune
Visti gli atti d' ufficio

CERTIFICA

Che la presente deliberazione e' stata pubblicata il giorno **10/06/2021** per **quindici** giorni consecutivi:

- all' Albo Pretorio comunale (art. 124 c. 1 D. Lgs. 267/2000)
- nel Sito Istituzionale di questo Comune (art. 32 c. 1 L. 69/2009)

IL SEGRETARIO
f.to Dott.ssa Antonina Mattu

La su estesa deliberazione è **immediatamente esecutiva** ai sensi dell'art. 134 c. 4 del D. Lgs267/2000

IL SEGRETARIO
f.to Dott.ssa Antonina Mattu

Copia conforme all'originale
agli atti di questo Comune

Orune 10/06/2021